

## COMMISSIONE VII

## DIFESA

18.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 31 LUGLIO 1984

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BRUNO STEGAGNINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Sostituzioni:</b>		DI RE CARLO . . . . .	7
STEGAGNINI BRUNO, <i>Presidente</i> . . . . .	3	PELLEGATTA GIOVANNI . . . . .	8
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Programmi di ricerca e sviluppo - AM/X, EH-101, CATRIN - in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni ( <i>Approvato dal Senato</i> ) (1290)	3	ALBERINI ed altri: Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa (1197) . . . . .	12
STEGAGNINI BRUNO, <i>Presidente</i> . . . . .	3, 4, 5, 12	STEGAGNINI BRUNO, <i>Presidente</i> . . . . .	12, 13, 25
ALBERINI GUIDO . . . . .	7	ASTORI GIANFRANCO, <i>Relatore</i> . . . . .	12, 13 17, 18, 20, 28
BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	4	BISAGNO TOMMASO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	12, 13, 14, 15 16, 18, 19, 20, 23, 25
CACCIA PAOLO PIETRO . . . . .	8	CERQUETTI ENEA . . . . .	12, 24, 25
CERQUETTI ENEA . . . . .	4, 5	CICCARDINI BARTOLOMEO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i> . . . . .	26, 27, 28
CICCIOMESSERE ROBERTO . . . . .	10	<b>Votazioni segrete:</b>	
CODRIGNANI GIANCARLA . . . . .	9	STEGAGNINI BRUNO, <i>Presidente</i> . . . . .	28

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,50.

PAOLO ZANINI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

#### Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 19, quarto comma, del regolamento, i deputati D'Acquisto, Dutto, Minucci e Ruffini sono sostituiti rispettivamente dai deputati Franchi Roberto, Fusaro, Cava-gna e Ligato.

#### Discussione del disegno di legge: Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni (Approvato dal Senato) (1290).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni», già approvato dal Senato nella seduta del 9 febbraio 1984.

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole.

Ricordo che nelle precedenti sedute in sede referente abbiamo concluso la discussione sulle linee generali. Propongo pertanto che si proceda all'esame degli articoli.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Do lettura del primo articolo:

#### ART. 1.

Per gli esercizi finanziari dal 1983 al 1989 il Ministro della difesa è autorizzato ad assumere impegni fino a 996 miliardi di lire per la realizzazione dei sottotitoli programmi di ricerca e sviluppo d'interesse nazionale, da effettuare anche in collaborazione con altri paesi, nei settori aeronautico e delle telecomunicazioni:

velivolo ad ala fissa con compiti primari di supporto alle forze di superficie e secondari di concorso alla difesa aerea del territorio (AM-X);

aeromobile ad ala rotante nella versione di difesa antisommergibile (EH-101);

sistema campale di trasmissioni e informazioni con il compito di soddisfare le esigenze di collegamento e acquisizione di dati informativi a livello di corpo d'armata (CATRIN).

La spesa di cui al precedente comma è così ripartita: 470 miliardi per il programma AM-X, lire 300 miliardi per il programma EH-101, lire 226 miliardi per il programma CATRIN.

Qualora i rapporti contrattuali derivanti dall'attuazione dei predetti programmi implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di paesi esteri direttamente o per il tramite di agenzie o enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Gli onorevoli Cerquetti, Baracetti, Angelini Vito, Gatti, Martellotti e Palmieri hanno presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire le parole da: «sistema» a «(CATRIN)» con altre: «am-

modernamenti per prolungare la vita operativa dei sistemi d'arma in dotazione all'esercito, con particolare riguardo all'impiego notturno e alla sopravvivenza sul moderno campo di battaglia».

1. 1.

Faccio presente che questo emendamento, potendo comportare oneri di spesa aggiuntivi, dovrà essere posto in votazione in linea di principio e, in caso di approvazione, essere trasmesso alla V Commissione bilancio per il parere.

ENEA CERQUETTI. Non sono d'accordo.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. È un emendamento che certamente pone una valutazione per quanto riguarda gli oneri.

ENEA CERQUETTI. L'emendamento non comporta variazione degli oneri finanziari.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Oltre alle ragioni tecniche, vi sono anche valutazioni di ordine politico circa il programma nella sua complessità. Raccomando comunque alla Commissione una sollecita approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato, poiché esso inciderà favorevolmente sui fattori occupazionali e sul livello tecnologico, dando luogo altresì a nuovi investimenti.

PRESIDENTE. Ribadisco che occorre chiedere il parere della V Commissione bilancio.

ENEA CERQUETTI. Contesto questa affermazione per il semplice motivo che i 226 miliardi, che sono destinati al CATRIN, secondo l'emendamento devono essere destinati ad altri scopi. Quindi, si tratta di una valutazione di merito che riguarda esclusivamente questa Commissione.

Sottolineo l'opportunità che i colleghi votino l'emendamento cambiando la destinazione dei due fondi, per le ragioni che ho esplicitato la volta scorsa e che riassumo in

due parole. Ho detto di fare attenzione, perché non si può andare ad armamenti estremamente sofisticati quando manchiamo di altre cose più necessarie, come, ad esempio, dei mezzi e delle possibilità per condurre il combattimento notturno. Nel frattempo, abbiamo potuto accertare che il CATRIN è il sistema di guida automatica, non di armi che già esistono, ma di armi che devono essere acquistate, e cioè l'MRLS, lanciarazzi multiplo NATO, e il *Lance 2*. Questo è stato detto da una delegazione dell'Assemblea atlantica che è andata negli Stati Uniti e confermato dal capo di stato maggiore della difesa nella recente conferenza sull'industria bellica.

Quindi, la situazione è la seguente: gli Stati Uniti non danno agli alleati europei, perché non si fidano di loro, il programma cosiddetto *Jstars*, ma l'MRLS e il *Lance 2*. Allora il sistema acquisizione obiettivi lo dobbiamo fare noi a tecnologia ridotta rispetto a quella americana, ed è chiaro che il CATRIN trascina l'acquisto dell'MRLS e del *Lance 2*, di cui nulla sappiamo salvo che il segretario generale della difesa, in una recente conferenza all'Istrid, ha tirato fuori un onere di 300 miliardi per l'acquisto dell'MRLS e di 400 per il *Lance 2*. Come al solito, mettiamo le mani dentro trascinando il corpo su decisioni che nessuno ha preso.

Concludo dicendo che l'acquisto del CATRIN in funzione dell'MRLS e del *Lance 2* è acquisizione di strumenti per l'*Airland 2000* (la dottrina Rogers), di cui il Parlamento ancora non ha discusso, e, inoltre, che l'MRLS e il *Lance 2* sono mezzi che duplicano le funzioni dell'aeronautica. Cioè per l'interdizione sul campo di battaglia si può usare o l'aeronautica o i mezzi missilistici. Allora, per questa interdizione, dovremmo avere l'AM-X, che svolge la stessa funzione dell'MRLS e del *Lance 2* mettendovi sotto dei *dispensers* di submunizioni. Quindi, si duplicano sistemi d'arma per la stessa funzione. Rilevo che si tratta di una questione non ancora risolta a livello NATO e che non abbiamo deciso l'acquisto dell'MRLS e del *Lance 2*.

Per queste ragioni insistiamo sull'emendamento anche alla luce degli accertamenti fatti nelle ultime settimane.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Cerquetti ed altri 1. 1.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 1.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi due articoli non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

Per i progetti e i contratti relativi alla realizzazione dei programmi di cui al precedente articolo 1 si applicano rispettivamente le disposizioni contenute nell'articolo 3 della legge 16 febbraio 1977, n. 38, nell'articolo 2 della legge 22 marzo 1975, n. 57, e nell'articolo 3 della legge 16 giugno 1977, n. 372. Nel caso in cui il relativo onere non sia a carico di una sola Forza armata, si applicano le disposizioni tra quelle precedentemente indicate che riguardano la Forza armata maggiormente interessata per entità di spesa.

Il Ministro della difesa può disporre altresì l'applicazione, qualora più favorevoli, delle norme contrattuali e di pagamento previste nella legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

I comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma sono integrati con un rappresentante del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministro degli affari esteri, con un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali, con il Segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

Il Ministro della difesa trasmette ogni anno in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa una re-

lazione sullo stato di attuazione della presente legge nonché l'elenco delle società e imprese con le quali sono stati stipulati i contratti.

Copia del verbale di ogni seduta dei comitati di cui alle leggi richiamate al primo comma viene trasmessa per conoscenza dal Ministro della difesa alle Commissioni competenti del Parlamento prima che i singoli progetti o contratti siano resi esecutivi o stipulati.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

All'onere annuo di lire 180 miliardi, derivante dall'attuazione della presente legge negli anni finanziari 1983 e 1984, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 9001 degli stati di previsione del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La quota di spesa per ciascuno degli esercizi finanziari successivi al 1984 sarà determinata annualmente con la legge finanziaria.

*(È approvato).*

ENEA CERQUETTI. Signor presidente, onorevoli colleghi, onorevole rappresentante del Governo, il gruppo comunista, dopo aver visto respinto l'emendamento che aveva presentato al provvedimento, annuncia il voto contrario sul complesso del medesimo. Non deve sembrare strano a nessuno che i comunisti votino contro il provvedimento, anche se, come risulta dagli atti, nel 1981 fu proprio questo gruppo a chiedere che il Governo formulasse un disegno di legge. È chiaro che noi non abbiamo presentato quella richiesta perché sentivamo il bisogno di attribuire all'amministrazione della difesa questi fondi, per determinati scopi, ma perché, studiando i verbali nel comitato delle leggi promozionali, ci eravamo accorti che l'amministrazione della difesa stava procedendo all'esecuzione del programma

AM-X ricorrendo ai fondi di bilancio ordinari, senza avere assunto alcun parere delle Commissioni parlamentari e alcuna autorizzazione di carattere legislativo.

In definitiva, il gruppo comunista ha portato avanti intorno a questo tema una battaglia di principio, perché la decisione fosse assunta con una legge. Così è stato, ma è ovvio che oggi il constatare che il Governo si è adeguato alla precisa richiesta del gruppo comunista non ha evidentemente tolto a quest'ultimo tutte le osservazioni di merito sul provvedimento. Comunque siano andate o vadano le cose, nulla può togliere al provvedimento stesso il carattere di sanatoria rispetto a decisioni che erano state già prese. Siamo perfino arrivati al primo prototipo, che è caduto, e si sta mettendo in linea il secondo. Il disegno di legge non riconosce esplicitamente che si tratta di una sanatoria. Non è scritto da nessuna parte infatti che si autorizza «a sanatoria» il programma AM-X e il programma EH-101, mentre sono state iniziate attività contrattuali ma non risulta iniziata l'attività industriale propriamente detta e non ci sono notizie per quel che concerne il CATRIN, in quanto non abbiamo individuato nell'ambito dei verbali delle leggi promozionali contratti relativi a questo argomento.

Questo carattere di sanatoria avrebbe dovuto essere riconosciuto se ci fosse stata la volontà di rispettare fino in fondo la richiesta che il gruppo comunista aveva formulato nel senso di affrontare il tema con una legge. Inoltre, i colleghi sanno che si è dovuta prevedere la costruzione dell'AM-X perché, quando è stato realizzato il *Tornado* attraverso le leggi promozionali, sono state cambiate le ipotesi di impiego di quell'aereo, che è stato destinato non tanto all'appoggio e all'interdizione vicina, ma essenzialmente all'interdizione lontana e allo *strike*, in modo tale che si è messa l'amministrazione della difesa nelle condizioni di dover richiedere un ulteriore programma di armamenti aeronautici. Questo è un ulteriore elemento di merito che conduce ad un giudizio negativo da parte del gruppo comunista, che torna a sottolineare le doppiezze che l'amministrazione ha usato nel passato nei confronti del Parlamento e la strumen-

talizzazione che ha compiuto non soltanto rispetto a capitoli di bilancio, ma addirittura anche rispetto ad una legge quale quella promozionale dell'aeronautica.

Altri elementi di contrarietà nel merito del provvedimento concernono non solo il programma AM-X, per ragioni che poco fa ho ricordato, ma anche gli altri due programmi. Credo che non ci sia bisogno di ripetere il discorso che ho fatto poco fa, presentando l'emendamento relativo al CATRIN. Anche sull'elicottero EH-101 noi abbiamo osservato che per una quantità di circa trenta elicotteri da produrre non si giustificerebbe la convenienza di una produzione nazionale, mentre è ovvio che si giustificerebbe quando la scala fosse di duecento unità, come nel caso dell'AM-X. In sostanza, non sarebbe giustificabile una produzione nazionale, se non si prendessero per buone anche ipotesi di impiego di quel modello, sviluppato in termini militari, anche per impieghi civili. Vale la pena di ricordare che alla marina militare occorrono una trentina di macchine, mentre c'è un'ipotesi di mercato civile di duecento macchine. C'è da chiedersi allora come mai il grosso delle spese di sviluppo pesino sul finanziamento militare e non invece su un capitolo di bilancio civile dell'industria della ricerca scientifica, che può essere affrontata anche da altri ministeri: occorre attribuire l'onere a quelle partite, perché si tratta di distribuire in un modo corretto il peso delle assegnazioni di bilancio.

Inoltre, non è chiaro nel testo del Governo e non è stato spiegato cosa succederà di questa macchina, dell'EH-101 e delle eventuali versioni, nel riparto fra le varie armi, per cui possono sorgere questioni di lottizzazioni fra le forze armate medesime.

Se si osserva anche superficialmente la configurazione della macchina per le caratteristiche che sono indicate in numerose riviste della marina e se si osserva anche superficialmente l'aspetto esteriore, si vede chiaramente che si tratta di un elicottero da trasporto che può essere alternativo o, nel futuro, sostitutivo dell'attuale elicottero *Chinook*.

Quindi, noi non vorremmo trovarci di fronte, fra qualche anno, ad un esercito

che chiede degli elicotteri in grado di trasportare 60 soldati in modo tale che si vada verso lo sviluppo di un altro tipo di elicottero da trasporto.

Dobbiamo ancora registrare equivoci e perplessità sugli altri programmi, nonché il perdurare della lottizzazione delle forze armate, lottizzazione che si registra quando si debbono stanziare determinati fondi anche se non necessari.

Desidero ribadire la nostra contrarietà sia su questioni di merito, circa i programmi contenuti in questo disegno di legge, sia su questioni riguardanti i rapporti intercorrenti fra le tre forze armate.

Tuttavia non abbiamo adottato strumenti di natura ostruzionistica durante l'iter legislativo di questo provvedimento soprattutto perché la maggioranza parlamentare ed il Governo hanno accettato di discutere nella stessa seduta anche la proposta di legge n. 1197, proposta che consideriamo necessaria per porre un freno a quelli che noi consideriamo abusi da parte del Governo circa i programmi di armamento della difesa.

Esprese, quindi, le perplessità e le riserve sui programmi cui il disegno di legge fa riferimento, preannuncio il voto contrario del gruppo comunista sul disegno di legge n. 1290.

CARLO DI RE. Il mio parere favorevole al disegno di legge discende da tre ordini di motivi.

In primo luogo il programma di ricerche e sviluppo ha ottenuto tutti i necessari pareri tecnici in sede di Comitato dei capi di stato maggiore e di Consiglio superiore delle forze armate e si inquadra nel sistema di difesa adottato dall'Italia nel quadro dell'Alleanza atlantica. Infatti il programma tende all'ammodernamento dell'aeronautica soprattutto nel campo dell'appoggio tattico alle forze terrestri; alla produzione di un nuovo elicottero da marina con compiti prevalentemente antisommersibili; alla istituzione di più efficaci comunicazioni a livello di corpo d'armata, comunicazioni che in tempo di pace possono avere una notevole importanza anche per la protezione civile.

Il secondo motivo che milita a favore di una rapida approvazione del disegno di leg-

ge è che il programma di ricerche e sviluppo avrà benefici effetti di ricaduta tecnologica sull'apparato industriale italiano nel campo dell'aeronautica ad ala fissa, in quello dell'aeronautica ad ala rotante ed in quello delle più sofisticate telecomunicazioni. Questo effetto di ricaduta tecnologica permetterà anche di aumentare la nostra produzione in settori nei quali si manifesta una crisi produttiva.

Infine i progetti di ricerche e sviluppo hanno respiro europeo ed extraeuropeo e si inseriscono in una prospettiva di maggiore integrazione europea anche nel campo della difesa, integrazione che deve avvenire nel più vasto ambito della NATO. Non si tratta quindi di ipotizzare una autosufficienza difficilmente perseguibile con i mezzi a disposizione, ma di tendere, nel campo degli armamenti convenzionali, ad un più equilibrato apporto europeo.

Da ultimo, faccio rilevare che il controllo parlamentare potrà essere reso più penetrante attraverso l'approvazione della proposta di legge di iniziativa parlamentare sull'area tecnica e amministrativa della difesa, sottoscritta anche dal gruppo repubblicano.

GUIDO ALBERINI. Dichiaro il voto favorevole del gruppo socialista al disegno di legge n. 1290.

Si tratta di un provvedimento di legge che era già stato presentato nel corso della VIII legislatura e che soltanto lo scioglimento anticipato del Parlamento non ne ha permesso l'esame e l'approvazione. Come ha poc'anzi rilevato il collega Cerquetti, questo disegno di legge arriva alla fase dell'approvazione con un certo ritardo rispetto ai tempi previsti. È comunque un provvedimento che di fatto regolarizza una situazione non tanto sotto il profilo formale e amministrativo, quanto soprattutto sotto il profilo del rilancio dell'aeronautica militare.

Ricordiamo che il programma AM-X è in fase avanzata: è già stato realizzato il primo prototipo ed il secondo sta per esserlo. È noto che questo programma è stato finanziato con fondi a disposizione dell'Arma, fondi che il disegno di legge oggi al nostro esame tende a reintegrare.

Il nostro voto favorevole è motivato anche dal fatto che intendiamo esprimere il consenso ad un programma di ammodernamento tecnico ed operativo delle tre forze armate: aeronautica, marina ed esercito. Si tratta di un programma interforze che tende a realizzare sviluppi equilibrati dei sistemi d'arma esistenti, nonché di un programma di cooperazione internazionale e di cooperazione europea che giunge in un momento difficile della nostra economia e che non potrà non avere effetti favorevoli anche sotto l'aspetto occupazionale. Questo è, quindi, un provvedimento di legge che finanzia un settore che dovrà avere un effetto positivo in materia di ricerca con benefici occupazionali e produttivi. Sono quindi anche ragioni di ordine economico che ci spingono a dare un voto favorevole al provvedimento.

GIOVANNI PELLEGGIA. Coerentemente con la posizione assunta dal gruppo del MSI-destra nazionale nel corso della discussione sulle linee generali, preannuncio il voto favorevole del mio gruppo a questo provvedimento, rammaricandomi per il ritardo con cui è stato esaminato in sede legislativa.

Siamo favorevoli ai programmi relativi all'AM-X sia per le conseguenze che comporta sul piano occupazionale, sia per motivi tecnici. La caduta del prototipo non può pregiudicare tale programma e del resto è accaduto altre volte che prototipi colpiti da incidenti hanno poi dato vita a mezzi efficienti e validi.

Per quanto riguarda l'EH-101, questo modello sopperisce alle oggettive carenze che il nostro paese, circondato dal mare, ha nei confronti dei mezzi sottomarini.

Infine, circa il CATRIN, va rilevato che per la prima volta un sistema di telecomunicazione è dato alle forze armate e tale sistema, se ben inserito in un contesto di protezione civile, può essere di vitale importanza.

PAOLO PIETRO CACCIA. Signor presidente, onorevoli colleghi, nel preannunciare il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana credo di dover aggiungere una serie di considerazioni.

Noi riteniamo che le forze armate, strumento di difesa, debbano poter meglio operare ed assumere una posizione tale da garantire le funzioni loro assegnate dalla Costituzione. L'introduzione dei nuovi sistemi d'arma — l'AM-X sostituirà il G-91-K — è quindi essenziale per consentire questo importante ruolo delle forze armate.

Sempre a tal fine è previsto l'uso dell'EH-101, elicottero medio-pesante, con funzioni antisommersibile, nonché per usi civili non coperti dagli elicotteri di questo tipo e per le emergenze di cooperazione internazionale.

Nel primo progetto citato vi è una collaborazione con un paese dell'America latina legato a noi da lunga storia, secondo un piano di collaborazione estremamente positivo poiché rappresenta uno scambio di tecnologie reciproco. Per l'EH-101 il rapporto di collaborazione è con un paese occidentale di grande esperienza nel settore aeronautico; la collaborazione con l'Inghilterra è estremamente importante in settori altamente qualificati.

I programmi di ricerca oggetto del provvedimento in esame furono presentati ben sette anni fa. Purtroppo l'aver fatto passare invano questo lungo periodo ha comportato conseguenze negative per il nostro paese; l'unica considerazione positiva che possiamo fare è che nel confronto e nello scontro che c'è stato su questa materia è emerso un ruolo del Parlamento molto importante, un Parlamento cioè attento non solo ai problemi, pur giusti, del personale, ma anche al ruolo dell'industria militare ed alla strategia della politica della difesa, legata ai sistemi d'arma di cui il nostro paese deve dotarsi.

Per la prima volta il Parlamento, pur con difficoltà, ha potuto discutere della materia ed incidere sulle scelte di sistemi d'arma. Auspichiamo perciò che — secondo le esigenze che spesso vengono espresse anche a mezzo della stampa, ad esempio con l'intervista del generale Callegaris sul giornale *La Repubblica* del 17 luglio — il Parlamento possa svolgere una funzione non solo di ratifica di ciò che gli organi tecnici decidono, ma anche una funzione decisionale, entrando nel merito delle questioni anche prima che le decisioni siano assunte.



L'iter di questo provvedimento ha dimostrato la capacità del Parlamento di affrontare con responsabilità un discorso di competenza e perciò noi, nel dare un voto favorevole a questo provvedimento, ne rivendichiamo l'iniziativa non solo nell'ambito della legislazione di spesa, ma anche nelle scelte nei settori della tecnologia e della difesa, nonché della politica estera del nostro paese.

Per quanto riguarda in particolare il progetto relativo all'EH-101, va rilevato che spesso è stato criticato il fatto che i mezzi della difesa non comportano alcuno sviluppo economico nei settori civili. Ebbene, l'intervento critico del collega Cerquetti ha dimostrato l'opposto, cioè che la difesa si sta accollando una serie di spese che avranno il 70 per cento di ricaduta economica nel settore civile. Stiamo dunque raggiungendo risultati positivi anche per quanto riguarda l'auspicata simbiosi tra industria civile ed industria militare; si tratta di un primo tentativo a partire dal quale il Parlamento dovrà prestare sempre maggior attenzione ai problemi della politica industriale della difesa ed alla strategia globale della politica estera della difesa.

GIANCARLA CODRIGNANI. A nome del gruppo della sinistra indipendente preannuncio il voto contrario a questo provvedimento, per motivazioni sostanzialmente politiche.

A nostro avviso è necessario chiarire se tutti i programmi militari che l'Italia persegue siano sicuramente vantaggiosi dal punto di vista strategico ed economico.

Pare infatti che sia l'ammodernamento missilistico sia la necessità di crescita numerica e qualitativa dell'armamento convenzionale portino in direzioni che sono estremamente contraddittorie con la conclamata volontà del Governo di corrispondere al bisogno di pace che proviene dal paese e che si deve concretare in previsioni, anche strategiche, corrette ed avvedute. Infatti, il livello dell'armamento convenzionale è oggi di così alta sofisticazione da rendere molto sottile il passaggio dalle strategie convenzionali a quelle nucleari. Per la sinistra indipendente una soglia, oltre la quale occorre, prima ancora di decidere sull'acqui-

zione dei mezzi, avere chiara conoscenza delle previsioni di programma per non continuare a procedere verso una *escalation* estremamente pericolosa, si è posta fin dal 1977 con il voto negativo espresso per l'MRCA.

È un dato oggettivo che lo stato maggiore e il Governo abbiano sempre messo il Parlamento di fronte al fatto compiuto e non dà certo soddisfazione il fatto che l'AM-X, l'EH-101 e il CATRIN siano all'attenzione della Commissione difesa in sede legislativa come problema di puro finanziamento, tanto più che il programma è funzionale non tanto alle ipotesi strategiche quanto alle solite ripartizioni fra le diverse armi delle forze armate.

Noi ci opponiamo a questa politica di atti dovuti *a posteriori* che non tengono conto del pericolo di fare avanzare il livello quantitativo e qualitativo dei nostri arsenali prima ancora di conoscere quali sono le finalità d'uso.

Ci sembra abbastanza grave che il prototipo dell'AM-X sia caduto proprio in questi ultimi tempi a breve distanza dall'approvazione del programma, tenuto conto soprattutto delle dichiarazioni rese dal Governo in occasione della discussione di merito. Vorrei sottolineare che, già quando fu votato l'MRCA, si richiamò l'attenzione del Governo sulle caratteristiche dell'MRCA, che erano tali da far pensare alla necessità di cautelare particolarmente l'uso di questo aereo: in territorio straniero sono caduti complessivamente cinque aerei fra Gran Bretagna e Germania federale e, nel nostro paese, due negli ultimi mesi. Il ministro Spadolini, parlando dell'AM-X, ha fatto riferimento a limiti umani che s'indicano in casi del genere. Questo ci induce a ripetere l'allarme sollevato anni fa per l'MRCA. Ormai sono i mezzi ad essere dominanti così delle strategie militari come delle tecniche di volo e non bastano piloti addestrati ad escludere le preoccupazioni. Le perdite in questi ultimi tempi di due MRCA e del prototipo AM-X pongono il problema della sicurezza della vita umana sia per quanto riguarda i piloti che collaudano o sono impegnati nelle esercitazioni sia per quanto riguarda le ipotesi di pericolo di strage. Infatti, non dobbiamo

dimenticare che la caduta del prototipo dell'AM-X avvenne in un volo di collaudo che partiva dall'aeroporto Torino Caselle, e soltanto il pilota, a rischio della propria vita, è riuscito ad evitare la possibilità che l'aereo cadesse sull'autostrada. Tuttavia questo solleva non soltanto preoccupazioni per l'aspetto umano, ma anche problemi relativi al rischio di uno spreco economico che certamente non vale la pena.

Allora vorrei sottolineare, come avevo preannunciato, anche le ragioni che, dal punto di vista economico, non ci consentono di dare un voto favorevole a questo programma. Siamo molto dubbiosi sui vantaggi di questa operazione, perché, se si acquisiranno vantaggi tecnologici nella *partnership* con la Gran Bretagna, sarà perché sul piano della ricerca l'Inghilterra è più avanti di noi. Però, ci sembra, da molte testimonianze non solo recenti, che la Gran Bretagna non sia destinata ad essere un *partner* disinteressato. Ci preoccupa ancora di più l'accordo col Brasile, perché lascia prevedere conclusioni per lo meno dubbie di una operazione con un paese del Terzo mondo che ha un così alto livello di inflazione. Abbiamo dubbi sul fatto che questo accordo di coproduzione si sia già concretato, ma siamo preoccupati per qualsiasi intesa con il Terzo mondo che, come è apparso nella conferenza sull'industria bellica, ci vede collegati con operazioni di vendita pari all'80 per cento della nostra produzione. Questo lascia prevedere che dovremo sanare le perdite delle imprese con il denaro pubblico, perdite che sono tutt'altro che impensabili in un momento come questo. D'altra parte, con 996 miliardi noi riteniamo che si possa programmare molto di socialmente positivo e di meno rischioso per l'esborso pubblico.

Per questo insieme di ragioni la sinistra indipendente ribadisce il proprio voto contrario sul disegno di legge.

**ROBERTO CICCIOMESSERE.** Esprimo la contrarietà del gruppo radicale a questo disegno di legge, precisando che la Commissione nel suo complesso, almeno per quanto riguarda le maggiori forze politiche, nel momento in cui ha chiesto il trasferimento del provvedimento alla sede legislativa, ha so-

stanzialmente acconsentito alla sua approvazione, e quindi, al di là delle diversificazioni formali, vi è un sostanziale accordo su un provvedimento che aggrava il processo di riarmo e conferma in qualche modo una scelta che è particolare nel nostro paese e che vede il trasferimento della pressione pacifica nel sostegno ad una politica di riarmo convenzionale. Questa strategia spesso è stata riaffermata in modo esplicito anche in questa Commissione. Questo è l'aspetto più grave della vicenda, che dimostra come nel nostro Parlamento non esista una volontà di contrapporsi al processo di riarmo e di dare uno sbocco politico alla domanda pacifista esistente nel paese.

Questo avviene non soltanto in modo rozzo o automatico, ma anche in termini di pressione: faccio riferimento a quanto affermava il collega Caccia, vale a dire all'ambizione di questa Commissione di conquistare spazi di riflessione politica sulle scelte militari. La vicenda dell'AM-X dimostra il contrario: vi è stata una rinuncia pregiudiziale da parte della Commissione ad analizzare il significato del provvedimento, che non può essere ridotta ad un provvedimento di ordine finanziario, riguardante il finanziamento di tre programmi, ma ha evidentemente un altro significato.

Mi chiedo come sia possibile approvare tale provvedimento senza esaminare le dottrine e le strategie di impiego delle nostre forze attraverso un'analisi che viene puntualmente illustrata e discussa in altre sedi. Io non ho partecipato al convegno sull'industria della difesa, ma gentilmente il generale Cottone mi ha inviato due relazioni nelle quali sono contenute delle considerazioni particolarmente interessanti nel senso che, per la prima volta, vi è un quadro strategico e viene delineata una dottrina strategica d'impiego, sicuramente non condivisibile, ma che evidentemente non interessa affatto questa Commissione.

Anche rispetto ai rilievi formulati dal collega Cerquetti, mi domando come si concretizzi questa ambizione di discussione nel momento in cui si approva in fretta e furia questo provvedimento, nonostante il lungo tempo di gestazione, senza avere mai affrontato i temi fondamentali che stanno dietro

ad una scelta di spesa, che è una scelta di strategia. Scegliere l'AM-X o il CATRIN invece di altri sistemi significa compiere una scelta strategica, che non viene discussa, non viene toccata, così come la scelta di ordine finanziario, il che denota l'ipocrisia da parte della Commissione in relazione non a questa grande possibilità di scelta, ma anche ad un minimo di decenza. Esiste una pubblicazione preziosa dell'ufficio studi che analizza, non, evidentemente, dal punto di vista strategico ma della spesa, il programma che ci è stato sottoposto: da essa emerge una verità incontrastata e incontrastabile, sulla quale né il relatore né i colleghi hanno voluto riflettere. Mi domando allora perché spendiamo dei soldi per avere degli uffici per studi e per ricerche, se poi il materiale viene utilizzato come carta straccia o peggio. Risulta con chiarezza da tali studi che la copertura finanziaria per la ricerca e lo sviluppo dei programmi indicata nel disegno di legge è assolutamente insufficiente, nel senso che le cifre indicate non sono sufficienti nella prima fase e non sono assolutamente sufficienti, soprattutto per l'AM-X, per il completamento del programma.

È possibile allora, sul piano della dignità e della correttezza, che nessuno abbia chiesto al Governo di modificare le cifre? Nella Giunta per il regolamento, dalla quale il gruppo radicale è stato escluso in questa legislatura, si continua a discutere della necessità di precisare la copertura finanziaria. Senza battere ciglio, questo problema viene completamente rimosso, come vengono rimosse le osservazioni contenute nei verbali dei vari comitati, che ci sono forniti perché siano letti e servano di indicazione al Parlamento. Ebbene, tali verbali ci indicano che l'entità della spesa dei sistemi indicati è indeterminata, così come non è precisata e non valutata soprattutto la compatibilità di tali programmi con le risorse del paese.

Ho letto in qualche trafiletto — la cosa ovviamente mi ha fatto piacere — che il ministro Gorla ritiene che un settore della spesa pubblica che deve essere compreso è quello della difesa. Ciò emerge con maggiore evidenza a seguito della conferenza a cui ho fatto riferimento — purtroppo fare questo discorso in Commissione diventa sempre

più difficile — e nella quale, di fronte alla relazione dell'amministrazione, che parlava del fatturato esponenziale dell'industria bellica e sottovalutava l'incidenza della spesa della difesa, è intervenuto il rappresentante dell'ISTAT affermando che le enunciazioni della relazione ufficiale dell'amministrazione erano delle sciocchezze, poiché l'incremento della spesa della difesa in termini reali, sulla base di indicatori certi e non di deflatori inventati, è elevatissimo. Il ministro Gorla del resto ci conferma questa necessità. Sono questi discorsi che non ci interessano, che non si debbono fare, che non si fanno. Andiamo avanti parlando di ricaduta tecnologica, sapendo che per quanto riguarda il settore aeronautico questa ricaduta esisteva nel passato, ora non esiste più: caso mai esiste una ricaduta tecnologica del settore civile su quello militare, così come avviene per quanto riguarda l'avionica.

Cerchiamo di non «menare il can per l'aia», come suol dirsi. Non tiriamo fuori la «balla» di una domanda di mercato di 700-800 velivoli EH-101 per il settore civile: se vi fosse questa domanda, le industrie nordamericane avrebbero pensato a coprire il settore. È impossibile del resto in questa sede, collega Caccia, avere non solo l'ambizione, ma anche i primi rudimenti per poter affrontare quella sfida storica e titanica, in una Commissione difesa che discuta di politica militare. Tutto ciò è assolutamente rimosso dalla nostra Commissione, che approva sulla base di alcune contraddizioni. Al di là delle valutazioni sulla proposta di legge Alberini, esiste un dettaglio che sicuramente il gruppo comunista ha valutato, cioè che, mentre il disegno di legge n. 1290 con il voto di oggi viene approvato in via definitiva, la proposta di legge n. 1197 sarà approvata solo in prima lettura e la seconda lettura ci sarà quando sarà possibile. Ciò significa, ad esempio, che l'approvvigionamento dei circa duecento velivoli AM-X non sarà effettuato per legge perché le previsioni sono che la proposta di legge Alberini sarà pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* nel 1986 e quindi tale spesa sarà stabilita con le procedure normali e discrezionali, non si sa bene se per un ammontare di cinquemila o di seimila miliardi.

Esiste infine la preoccupazione, non marginale, per quanto riguarda il Brasile e per il ruolo che questo paese e altri del Terzo mondo sempre più hanno per la subspostazione di certi prodotti in paesi che poi li utilizzeranno per le note finalità.

Per questo insieme di ragioni esprimo la mia assoluta contrarietà al provvedimento.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

#### **Discussione della proposta di legge Alberini ed altri: Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa (1197).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alberini, Cerquetti, Di Re e Zamberletti: «Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ha espresso il seguente parere:

parere favorevole, con la seguente osservazione:

al primo comma dell'articolo 20 va esplicitato che debbono essere approvati con legge quei programmi che rivestano carattere pluriennale ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, laddove è sufficiente il parere delle competenti Commissioni parlamentari quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso gli ordinari stanziamenti di bilancio.

La V Commissione bilancio ha espresso il seguente parere:

parere favorevole, a condizione che si precisi che le norme del titolo I sono procedurali concernendo il modo di utilizzare gli ordinari stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero della difesa per la ricerca tecnologica.

L'onorevole Astori ha facoltà di svolgere la relazione.

**GIANFRANCO ASTORI, Relatore.** La proposta di legge n. 1197 al nostro esame ha un contenuto molto articolato. Essa prevede al titolo I la disciplina delle procedure contrattuali della difesa per l'esecuzione dei programmi di ricerca per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia; al titolo II prevede la riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa; infine, al titolo III sono contenute le norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa.

In riferimento alla posizione assunta dal ministro della difesa di limitare l'esame del testo della proposta di legge solo al titolo I e al titolo III, essendo stata istituita presso tale Ministero un'apposita commissione per la ristrutturazione e riorganizzazione degli uffici centrali del dicastero, ritengo che nel corso dell'esame della proposta sarà opportuno lo stralcio del titolo II mediante l'approvazione di un apposito emendamento soppressivo di tutti gli articoli compresi in tale titolo.

Un'altra considerazione che intendo fare riguarda la circostanza che il Governo ha ritenuto di presentare un disegno di legge concernente la disciplina delle procedure contrattuali dello Stato per l'esecuzione di programmi di ricerca per l'acquisizione di prodotti ad alta tecnologia, provvedimento attualmente assegnato in sede referente alla VI Commissione finanze e tesoro. Desidererei conoscere a tale riguardo l'opinione dei componenti la Commissione.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

**ENEA CERQUETTI.** A nome del gruppo comunista, dichiaro di ritenere opportuno procedere all'esame della proposta di legge n. 1197, anche per la parte contenuta nel titolo I, procedendo ovviamente allo stralcio del titolo II.

**PRESIDENTE.** Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

**TOMMASO BISAGNO, Sottosegretario di Stato per la difesa.** Sono d'accordo su quanto ha testé detto l'onorevole Cerquetti.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura per primo articolo:

### TITOLO I

#### DISCIPLINA DELLE PROCEDURE CONTRATTUALI DELLA DIFESA PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI DI RICERCA PER L'ACQUISIZIONE DI PRODOTTI AD ALTA TECNOLOGIA

##### ART. 1.

L'Amministrazione della difesa, per soddisfare le proprie esigenze di conoscenza ai fini dell'acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerche, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dalla Amministrazione committente.

Per le associazioni temporanee di imprese si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 30 marzo 1981, n. 113.

I programmi di ricerca e di sviluppo di cui al primo comma possono essere suddivisi in fasi e comprendono lo studio, avuto riguardo alla caratteristica di beni da produrre o da sviluppare, la individuazione dei sistemi, la progettazione, la produzione di prototipi e la sperimentazione sugli stessi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento riferito al titolo I della proposta di legge:

*Dopo le parole: «programmi di ricerca» aggiungere la seguente: «e».*

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti all'articolo 1:

*Sostituire il primo comma con i seguenti:*

«Nell'ambito degli stanziamenti previsti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per la ricerca tecnologica e nel rispetto delle procedure di cui al presente titolo, l'Amministrazione della difesa, per soddisfare le proprie esigenze di acquisizione di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, è autorizzata a stipulare, a seguito di trattativa privata preceduta da un confronto concorrenziale, contratti di ricerca e di sviluppo di prototipi.

I contratti di cui al precedente comma possono essere stipulati con le università, il Consiglio nazionale delle ricerche, gli istituti pubblici di ricerca, nonché con imprese o associazioni, anche temporanee, di imprese, aventi adeguata capacità tecnologica, previamente accertata dall'Amministrazione committente».

1. 1.

*Aggiungere il seguente comma dopo le parole: «Amministrazione committente»:*

«Le procedure ed i criteri per il confronto di economicità e di convenienza e delle offerte formulate dai soggetti pubblici e privati di cui al primo comma sono stabiliti con decreti del Ministro del tesoro di concerto col Ministro della difesa».

1. 2.

*Aggiungere, alla fine, il seguente ultimo comma:*

«La presente legge non si applica ai contratti di ricerca disciplinati dalla legge 17 febbraio 1982, n. 46».

1. 4.

GIANFRANCO ASTORI, *Relatore*. Signor presidente, ritiro i miei due emendamenti aggiuntivi.

PRESIDENTE. Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

«Nessun'altra Amministrazione dello Stato è autorizzata, qualunque ne sia il ti-

tolo, a stipulare, senza averne prima richiesto ed ottenuto esplicito consenso dell'Amministrazione della difesa, contratti o altre forme di finanziamento per imprese di studio o di R/S con o senza realizzazione di prototipi, motivandone la ragione e/o l'opportunità con la validità o la utilità, immediata o in prospettiva, ai fini militari dell'impresa che è oggetto del contratto e del finanziamento stesso».

1. 3.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'emendamento del relatore, sostitutivo del primo comma, e pertanto ritira il suo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento 1. 1 del relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 2.

I contratti da stipularsi ai sensi del primo comma del precedente articolo 1 devono prevedere il termine entro il quale la ricerca o lo sviluppo deve concludersi, restando salva la facoltà dell'Amministrazione di concordare con la parte contraente termini suppletivi in relazione all'intervenuta evoluzione del progetto iniziale.

Il prezzo contrattuale sarà determinato preventivamente «a corpo» in modo forfettario; ove ciò non sia possibile o conveniente, il prezzo verrà determinato «a misura» e in contraddittorio con l'impresa sulla base di dettagliata analisi di costo secondo metodologie emanate dalle amministrazioni committenti.

Qualora la particolare complessità ed originalità delle prestazioni richieste non permetta la determinazione preventiva del

prezzo secondo quanto previsto dal comma precedente, esso sarà fissato in via provvisoria e definito successivamente «a misura» in base ai costi accertati.

In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili e le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi.

Sui costi determinati «a misura» si aggiunge una equa percentuale di maggiorazione da fissare in contratto che tenga conto degli oneri finanziari di commessa e del profitto di impresa.

Qualora la prestazione contrattuale preveda l'esecuzione di due o più fasi di cui all'ultimo comma del predetto articolo 1, il contratto deve stabilire, anche, il termine di esecuzione e il prezzo di ciascuna fase, nonché la facoltà dell'amministrazione di recedere dal contratto a conclusione di ciascuna fase, verso ristoro all'altra parte, in relazione alla prevista esecuzione dell'intero programma oggetto del contratto, delle spese da essa anticipate, dei costi effettivamente sostenuti e del profitto di impresa.

L'esecuzione di ciascuna fase del programma costituisce titolo valido per il pagamento del prezzo parziale riferito alla fase medesima.

I contratti di ricerca possono prevedere premi di incentivazione alla impresa per il raggiungimento dei risultati superiori a quelli ipotizzati od anche per riduzione dei termini di esecuzione.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Sostituire il quarto comma con il seguente:*

«In quest'ultimo caso il contratto deve indicare i costi riconoscibili, i criteri per la valutazione dei costi, il limite massimo di spesa entro il quale deve essere contenuta la commessa nonché le modalità di intervento dell'amministrazione per l'accertamento di detti costi. Qualora nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali occorra apportare aggiornamenti e varianti al contratto, si applica la procedura

prevista dall'articolo 3 della legge 22 marzo 1975, n. 57».

2. 1.

*Dopo l'ultimo comma, aggiungere il seguente:*

«In tale caso nei contratti devono essere prestabiliti anche i criteri oggettivi per la determinazione della misura dei premi di incentivazione».

2. 2.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole ai due emendamenti presentati dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al quarto comma dell'articolo 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore aggiuntivo all'ultimo comma dell'articolo 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 2, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

### ART. 3.

I diritti di proprietà individuale nascenti dai risultati di ricerca, che derivano dall'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge restano nella titolarità dell'impresa, che può anche negoziarli previa autorizzazione dell'amministrazione committente, verso riconoscimento a quest'ultima di un equo corrispettivo da determinarsi di volta in volta.

Resta salva la facoltà dell'amministrazione di acquisire il diritto di sfruttamento dei risultati della ricerca, con il pagamento all'impresa del corrispettivo da determinarsi nel relativo contratto.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

*L'articolo 3 è sostituito dal seguente:*

### ART. 3.

I diritti di privativa industriale nascenti dai risultati di ricerca, che derivano dall'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 1 della presente legge, restano nella titolarità dell'impresa. La negoziazione di tali diritti e la produzione di beni basate sui risultati di ricerca sono tuttavia subordinate alla preventiva autorizzazione dell'amministrazione committente, alla quale è dovuto un equo corrispettivo da determinarsi di volta in volta.

Resta salva la facoltà all'amministrazione di riservarsi il diritto allo sfruttamento esclusivo dell'invenzione industriale, con il pagamento all'impresa del corrispettivo da determinarsi nel relativo contratto. Anche in caso di mancato esercizio di tale facoltà, l'amministrazione può comunque utilizzare i risultati della ricerca, senza ulteriori oneri, per la produzione di beni occorrenti all'assolvimento dei suoi compiti istituzionali.

Quando l'oggetto del contratto o le esigenze delle amministrazioni lo richiedano, può essere previsto dal bando di gara che i diritti di cui al primo comma siano acquisiti in modo esclusivo e definitivo da parte dell'amministrazione committente.

3. 1.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento interamente sostitutivo presentato dal relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3, proposto dal relatore.

*(È approvato).*

Poiché al successivo articolo 4 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

### ART. 4.

Per le produzioni basate sui risultati di ricerca l'amministrazione è tenuta, a parità

di condizioni offerte da altre imprese, ad affidarne l'esecuzione alla stessa impresa che ha effettuato la ricerca.

L'attività di ricerca può proseguire anche nel corso della fase di produzione per il miglioramento dei beni oggetto del contratto; in tale caso il corrispettivo della ricerca deve essere tenuto distinto da quello relativo alla produzione.

Ferme restando le disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1981, n. 113, per l'acquisizione di prodotti ad elevata tecnologia, già disponibili sul mercato nelle caratteristiche richieste, può procedersi a trattativa privata con le modalità previste dall'articolo 1, primo comma, della presente legge.

L'amministrazione è altresì autorizzata a procedere a trattativa privata per l'affidamento dei servizi di manutenzione e di revisione nonché per le forniture di serie di prodotti necessari al completamento, al funzionamento ed alla efficienza dei materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia.

Per i contratti stipulati ai sensi del comma precedente, l'amministrazione, per esigenze funzionali, può richiederne all'altro contraente l'ulteriore esecuzione, prima che essi siano rinnovati o sostituiti da altri per l'anno successivo; in tal caso, le condizioni tecnico-economiche del contratto scaduto regolano provvisoriamente i rapporti tra le parti, salvo conguaglio del prezzo al momento della definizione del nuovo contratto.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 5.

Gli organi consultivi che, in base alle vigenti disposizioni, devono pronunciarsi sui progetti di contratto di cui alla presente legge, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla relativa richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alla conclusione della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente alla amministrazione richiedente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministra-

tive riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso l'istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

Qualora presso l'amministrazione sia istituito per legge un organo consultivo, del quale faccia parte un magistrato del Consiglio di Stato, il parere del predetto organo sostituisce, a tutti gli effetti, quello di altri organi consultivi, compreso il Consiglio di Stato.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'ultimo comma.*

5. 1.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento 5. 1 del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 6.

Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto tecnico, alle condizioni tecniche ed economiche indicate nella lettera di richiesta per la trattativa privata; tale lettera dopo l'accettazione da parte dell'impresa prescelta e fino alla stipulazione del contratto, regola provvisoriamente ed esecutivamente i rapporti tra le parti e costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio.

La lettera di richiesta per la trattativa privata deve, inoltre, prevedere specifica



clausola contenente l'indicazione dei tempi e delle modalità di pagamento del corrispettivo dovuto in via provvisoria per le prestazioni richieste.

Qualora non si pervenga alla stipulazione del contratto, le condizioni provvisorie di cui ai commi precedenti assumono carattere definitivo.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento interamente sostitutivo:

*L'articolo 6 è sostituito dal seguente:*

ART. 6.

Per motivi di urgenza, il Ministro può autorizzare, prima che sia intervenuta la definitiva stipulazione del contratto, l'impresa prescelta all'esecuzione di determinate prestazioni previste nel relativo progetto di contratto — da specificare in apposito atto negoziale accettato e sottoscritto dall'impresa stessa — alle medesime condizioni tecniche ed economiche indicate nel progetto di contratto.

L'atto negoziale di cui al comma precedente è sottoposto al preventivo parere dell'organo consultivo che deve pronunciarsi sul progetto di contratto. Il relativo provvedimento autorizzativo costituisce titolo giuridico per l'assunzione dell'impegno della spesa a carico del bilancio e per i conseguenti pagamenti.

6. 1.

GIANFRANCO ASTORI, *Relatore*. Signor presidente, ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 7.

In relazione agli oneri finanziari da sostenersi dall'altro contraente per l'approntamento delle attrezzature e per l'acquisto di materiali, necessari per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, l'amministrazione

può corrispondere, ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale, verso prestazioni di idonee garanzie.

La misura dell'anticipazione, i termini e le modalità per il relativo recupero nonché le forme di garanzia sono stabiliti nel contratto.

Per il pagamento degli acconti e del saldo contrattuale, nonché dei corrispettivi derivanti dalla anticipata esecuzione dei contratti di cui al precedente articolo 6, l'amministrazione è tenuta ad emettere i relativi titoli di spesa entro trenta giorni dalla ricezione dei documenti prescritti.

In caso di mancato rispetto del termine indicato nel comma precedente, il contraente ha diritto sulle somme dovutegli alla corresponsione degli interessi, al tasso e con le procedure di cui agli articoli 35 e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, quale risulta dall'articolo 4 della legge 19 dicembre 1981, n. 741, salvo che il ritardo non dipenda da fatti imputabili al contraente stesso ovvero il pagamento sia stato sospeso in seguito ad atti impeditivi notificati da terzi o da altre amministrazioni.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 12, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interesse, parte del prezzo contrattuale, verso prestazioni di idonee garanzie» con le seguenti: «in deroga all'articolo 12, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a titolo di anticipazione e senza il pagamento di interessi, parte del prezzo contrattuale in misura non superiore al 50 per cento, verso prestazioni di idonee garanzie».*

7. 1.

*Al secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Della determinazione del-*

l'amministrazione di concedere l'anticipazione deve essere data, tuttavia, tempestiva notizia all'impresa perché ne tenga conto nella formulazione dell'offerta».

7. 2.

*Al terzo comma, sostituire le parole: «dalla ricezione dei documenti prescritti» con le seguenti: «dalla redazione in contraddittorio dei documenti prescritti».*

7. 3.

GIANFRANCO ASTORI, *Relatore*. Ritiro il mio emendamento al primo comma.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole agli emendamenti del relatore al secondo e terzo comma.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore al secondo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al terzo comma.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 7, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 8.

La revisione dei prezzi riguardanti i contratti per i quali il prezzo sia determinato a misura deve essere prevista in base ad un meccanismo di aggiornamento del corrispettivo che rifletta le variazioni intervenute, successivamente alla data dell'offerta, nei costi dei materiali o della mano d'opera e, nel caso di acquisti di materiali da effettuarsi all'estero da parte del contraente, anche le variazioni dei cambi. Per i contratti il cui prezzo sia determinato «a corpo», la re-

visione è operante per la parte eccedente il 5 per cento di detto prezzo contrattuale.

Il calcolo del compenso revisionale è effettuato tenendo conto dello sviluppo esecutivo risultante dal programma dei lavori all'uopo predisposto.

Nel caso di interruzione temporanea o ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per fatti imputabili al contraente, è tenuto fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal programma.

Qualora sia stata concessa l'anticipazione di cui al primo comma del precedente articolo 7, ovvero ai sensi dell'articolo 12, sesto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal calcolo revisionale sarà escluso l'importo dell'anticipazione concessa, limitatamente al periodo intercorrente tra la data di emissione del relativo titolo di spesa e quella del recupero, parziale o totale, dell'anticipazione stessa.

Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

«Per la corresponsione di quanto dovuto a titolo di compenso revisionale si applicano le disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 1974, n. 700, ed all'articolo 2 della legge 10 dicembre 1981, n. 741».

8. 1.

GIANFRANCO ASTORI, *Relatore*. Lo ritiro, signor presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8.

*(È approvato).*

Poiché al successivo articolo 9 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 9.

Salvo quanto stabilito dalla legge 30 marzo 1981, n. 113, e successive modificazioni, per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, impianti, macchinari ed apparecchiature di alta tecnologia, da effettuarsi presso imprese, governi ed altri organismi pubblici, con l'intermediazione degli addetti commerciali e, per l'amministrazione della difesa, degli assistenti amministrativi degli addetti militari, navali ed aeronautici, si applicano le norme del diritto estero e le corrispondenti clausole d'uso sul mercato internazionale.

Alla stipulazione dei contratti di cui al comma precedente provvedono i soggetti ivi indicati, sulla base di apposita autorizzazione ministeriale, che costituisce anche atto di impegno, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti. Non si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5 della presente legge e degli articoli 6, secondo comma, e 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.

I pagamenti relativi ai contratti di cui al presente articolo possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dall'amministrazione centrale ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel primo comma, i quali, per tali adempimenti, sono assoggettati alle norme previste per i funzionari delegati.

Il termine di cui al sesto comma dell'articolo 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, è fissato in sei mesi decorrenti dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al primo comma dei documenti giustificativi.

La disposizione di cui al comma precedente si applica anche alle situazioni non ancora definite alla data di entrata in vigore della presente legge.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 10.

Per quanto non previsto dal presente titolo si applicano, in quanto compatibili, le

disposizioni del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, e del relativo regolamento di esecuzione e, per i rapporti negoziali, all'occorrenza, le norme del codice civile, salvo che non si tratti di contratti riguardanti l'attuazione di programmi di collaborazione multinazionale, anche se coordinati da agenzie o enti plurinazionali appositamente costituiti, ai cui rapporti si applica l'ordinamento estero, se più favorevole.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire le parole: «se più favorevole» con le seguenti: «prescelto nei programmi o, in mancanza, quello dello Stato in cui gli accordi sono stati conclusi».*

10. 1.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole a questo emendamento.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 10, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 11.

Per i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore del presente titolo sono applicabili, nei riguardi delle prestazioni ancora da eseguire, le disposizioni di cui all'articolo 3, all'articolo 7, commi terzo e quarto, ed all'articolo 8.

Il relatore, onorevole Astori, ha presentato i seguenti emendamenti:

*Al primo rigo, dopo la parola: «Per», aggiungere l'altra: «tutti».*

11. 1.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Si applicano, altresì, le disposizioni relative all'obbligo del segreto contenute nel regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, e nella legge 24 ottobre 1977, n. 801, per quanto riguarda le attività disciplinate dalla presente legge».

11. 2.

GIANFRANCO ASTORI, *Relatore*. Ritiro lo emendamento 11. 2.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento 11. 1.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(È approvato).

Do lettura degli articoli 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 contenuti nel titolo II:

## TITOLO II

### RIORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI CENTRALI DEL MINISTERO DELLA DIFESA

#### ART. 12.

L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

«L'organizzazione centrale del Ministero della difesa è la seguente:

- 1) Gabinetto del Ministro;
- 2) Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;
- 3) Ufficio del Segretario generale;
- 4) Uffici centrali:
  - a) Ufficio centrale per gli studi giuridici e la legislazione;
  - b) Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari;
  - c) Ufficio centrale per l'organizzazione, i metodi, la meccanizzazione e la statistica;
  - d) Ufficio centrale per gli allestimenti militari;

e) Ufficio centrale per le ispezioni amministrative.

5) Direzioni generali:

a) Direzione generale per gli ufficiali dell'Esercito;

b) Direzione generale per i sottufficiali e i militari di truppa dell'Esercito;

c) Direzione generale per il personale militare della Marina;

d) Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

e) Direzione generale per gli impiegati civili;

f) Direzione generale per gli operai;

g) Direzione generale della leva, del reclutamento obbligatorio, della militarizzazione, della mobilitazione civile e dei Corpi ausiliari;

h) Direzione generale degli armamenti terrestri;

i) Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali;

l) Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali;

m) Direzione generale degli impianti e dei mezzi per l'assistenza al volo, per la difesa aerea e per le telecomunicazioni;

n) Direzione generale di commissariato;

o) Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio;

p) Direzione generale della sanità militare;

q) Direzione generale delle pensioni;

r) Direzione generale delle provvidenze per il personale;

s) Direzione generale del contenzioso;

t) Direzione generale dei servizi generali».

#### ART. 13.

L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

«La Direzione generale degli armamenti terrestri soprintende alle seguenti attività

pertinenti alle armi, alle munizioni, ai materiali d'artiglieria, ai sistemi missilistici mobili campali, ai mezzi di combattimento cingolati, ruotanti ed anfibi, agli automotoveicoli, ai combustibili e lubrificanti per auto-trazione, ai materiali mobili campali del genio e delle trasmissioni, ai materiali per la difesa nucleare, biologica, chimica:

- a) studio e sviluppo tecnico;
- b) costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;
- c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;
- d) emanazione della relativa normativa tecnica;
- e) alle attività di cui sopra per quanto concerne le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma terrestri;
- f) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

#### ART. 14.

L'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

«La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali soprintende alle seguenti attività pertinenti ai mezzi navali:

- a) studio e sviluppo tecnico;
- b) costruzione, produzione, trasformazione, approvvigionamento, distribuzione e conservazione;

c) raddobbo, manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;

d) emanazione della relativa normativa tecnica;

e) alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindibile dei complessi d'arma navali nonché per quanto concerne i mezzi, le apparecchiature, i materiali per gli sbarramenti subacquei o ad essi connessi ed i combustibili e lubrificanti per la propulsione navale;

f) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

#### ART. 15.

L'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

«La Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti aeronautici e spaziali soprintende alle seguenti attività pertinenti ai mezzi vettori aerei e spaziali:

- a) studio e sviluppo tecnico;
- b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;
- c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero e alienazione;
- d) emanazione della relativa normativa tecnica;
- e) alle attività di cui sopra per quanto concerne le armi, le munizioni, gli armamenti, le apparecchiature e gli equipaggiamenti formanti parte integrante ed inscindi-

bile dei complessi d'arma aeronautici e spaziali, i combustibili e lubrificanti per la propulsione aerea, nonché i materiali di avio-lancio;

f) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

#### ART. 16.

L'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è abrogato.

#### ART. 17.

L'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

«La Direzione generale di commissariato soprintende alle seguenti attività pertinenti ai viveri, al vestiario, ai materiali di equipaggiamento e di casermaggio, ai foraggi, ai combustibili per cucina, bagni e riscaldamento, nonché ad altri materiali di uso ordinario determinati con decreto del Ministro:

- a) studio e sviluppo tecnico;
- b) costruzione, produzione, approvvigionamento, trasformazione, distribuzione e conservazione;
- c) manutenzione, riparazione, revisione, recupero, alienazione;
- d) emanazione della relativa normativa tecnica;
- e) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato

militare e civile, per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate al comma precedente, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

#### ART. 18.

L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, è sostituito dal seguente:

«La Direzione generale dei lavori del genio militare e del demanio soprintende:

a) alla progettazione, alla realizzazione e alla manutenzione delle infrastrutture di ogni tipo (ordinarie e speciali);

b) all'approvvigionamento ed installazione di strutture prefabbricate e di apparecchiature ed impianti facenti parte integrante delle infrastrutture e permanentemente destinate al loro servizio;

c) alla trattazione delle materie relative all'acquisizione, all'utilizzazione, alla amministrazione e alla dismissione dei beni demaniali militari, fatte salve, in ogni caso, le attribuzioni demandate dalle leggi o dai regolamenti vigenti al Ministero delle finanze;

d) alla trattazione di ogni questione attinente alle servitù ed ai vincoli di varia natura connessi a proprietà demaniali militari;

e) alla definizione di liquidazioni per danni a proprietà private;

f) alla formazione, quando effettuata presso gli organi e gli stabilimenti dipendenti, di personale tecnico e specializzato militare e civile per le unità operative e per gli organi addestrativi, logistici e territoriali.

La Direzione generale provvede inoltre all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle attività indicate nel precedente

comma, con l'osservanza del disposto dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e dell'articolo 52 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440».

#### ART. 19.

Alla costituzione della Direzione generale degli armamenti terrestri, nonché per l'esecuzione delle altre norme previste nei precedenti articoli, si provvede con decreti del Ministro della difesa, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il relatore, onorevole Astori, ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere il titolo II e le disposizioni ad esso relative.*

TOMMASO BISAGNO. *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il titolo II e le disposizioni ad esso relative di cui il relatore ha chiesto la soppressione.

*(È respinto).*

Il titolo II e le relative disposizioni si intendono pertanto soppresse.

Do lettura dell'articolo successivo:

#### TITOLO III

#### NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E PER IL CONTROLLO DELLE PROCEDURE PREVISTE PER GLI APPROVVIGIONAMENTI CENTRALI DELLA DIFESA

#### ART. 20.

Le Direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammo-

dernamento dei mezzi e dei beni della difesa, sulla base di programmi approvati con legge o sui quali il Ministro della difesa abbia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

L'attività contrattuale relativa alla manutenzione ordinaria e straordinaria ed al reintegro dei mezzi e dei beni della difesa deve essere comunicata alle competenti Commissioni parlamentari, secondo programmi annuali di massima, in relazione alle quote da impegnare sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Le norme procedurali e di controllo della spesa per approvvigionamenti di cui all'articolo 70 della legge 23 aprile 1981, n. 164, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1981, con l'aggiunta dell'obbligo che il Governo trasmetta al Parlamento, contestualmente al disegno di legge di bilancio, relazioni illustrative:

a) degli oneri complessivi per tutto il personale militare, a seconda del numero dei volontari e degli obbligati, distinguendo altresì i dati per grado, per stato giuridico nonché per assegnazione a raggruppamenti omogenei di uffici, enti e reparti delle tre Forze armate, nell'ambito delle aree tecnico-operativa e tecnico-amministrativa della difesa;

b) sui programmi relativi ai temi di cui agli attuali capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, 7010 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. Per ciascun programma sono indicati: l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale e lo sviluppo pluriennale, la percentuale di realizzazione, nonché sono fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia, oppure in aree industrializzate del paese e del Mezzogiorno;

c) degli orientamenti amministrativi per i programmi di attività o di spesa finanziati con le risorse delle attuali rubriche 3 e 4 (con particolare riferimento ai costi della sanità militare, compresi gli oneri di personale e per il corpo militare della Croce Rossa);

d) sullo stato e sull'ammontare complessivo, e per categorie, delle gestioni fuori bilancio presenti nelle tre Forze armate e nell'Arma dei carabinieri.

Il relatore, onorevole Astori, ha presentato, su conforme parere della I Commissione affari costituzionali, il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

«Le Direzioni generali tecniche del Ministero della difesa svolgono l'attività contrattuale relativa al rinnovamento e all'ammmodernamento dei mezzi e dei beni della difesa, sulla base di programmi approvati con legge qualora rivestano carattere pluriennale, ovvero richiedano finanziamenti di natura straordinaria, o sui quali il ministro della difesa abbia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, quando si tratti di programmi annuali finanziati attraverso stanziamenti di bilancio».

20. 1.

Il relatore, onorevole Astori, ha presentato i seguenti altri emendamenti:

*Al secondo comma, sostituire le parole: «ordinaria e straordinaria» con le altre: «straordinaria, al ricondizionamento».*

20. 2.

*Sostituire il primo alinea del terzo comma con il seguente:*

«Le norme procedurali e di controllo della spesa per approvvigionamento di cui all'articolo 70 della legge 23 aprile 1981, n. 164, si applicano anche agli esercizi finanziari successivi al 1981, prevedendo, altresì l'obbligo per il Governo di trasmettere al Parlamento, contestualmente al disegno di legge di bilancio, relazioni illustrative».

20. 3.

Il Governo ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 20. 3:

*Sostituire le parole: «articolo 70 della legge 23 aprile 1981, n. 164» con le al-*

*tre: «articolo 14 della legge 29 dicembre 1983, n. 744», e le parole: «successivi al 1981» con le altre: «successivi al 1984».*

0. 20. 3.

Il relatore, onorevole Astori, ha presentato i seguenti altri emendamenti:

*Al terzo comma, lettera a), sopprimere le parole: «nonché per assegnazione a raggruppamenti omogenei di uffici, enti e reparti delle tre Forze armate».*

20. 4.

*Al terzo comma, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) dei programmi di cui ai capitoli 4001, 4002, 4004, 4005, 4011, 4031, 4051, 4071, 5031, 7010 per l'esercizio finanziario 1984 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e di cui ai corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi. Per ciascun programma sono indicati: l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, la percentuale di realizzazione, nonché sono fornite indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero ed in Italia, oppure in aree industrializzate del paese e del Mezzogiorno».

20. 5.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, sopprimere le lettere c) e d).*

20. 6.

L'onorevole Cerquetti ha presentato il seguente emendamento:

*Al terzo comma, lettera c), sostituire le parole: «delle attuali rubriche 3 e 4» sino alla fine con le altre: «delle attuali rubriche 3, 4 e 9 per l'area industriale della difesa, per la sanità militare e per il corpo militare della Croce Rossa».*

20. 7.

ENEA CERQUETTI. L'emendamento 20. 7 chiarisce il senso della lettera c). In sostan-



za, si tratta di allegare queste relazioni alla tabella 12.

PRESIDENTE. Il Governo s'impegna a presentare una relazione.

ENEA CERQUETTI. Questo impegno, preso in sede di discussione del bilancio, ancora non è stato assolto.

TOMMASO BISAGNO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 20. 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 2.

*(È approvato).*

Pongo in votazione il subemendamento del Governo 0. 20. 3 all'emendamento del relatore 20. 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 3 nel testo modificato dal subemendamento testé approvato.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 4.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 20. 5.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del Governo 20. 6 soppressivo delle lettere c) e d), al quale si è dichiarato favorevole il relatore.

*(È approvato).*

L'emendamento Cerquetti 20. 7 si intende pertanto precluso.

Pongo in votazione l'articolo 20, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 21.

Il segretario generale della Difesa, nelle funzioni di direttore nazionale degli armamenti, nel quadro di compiti assegnatigli, ha la responsabilità di:

1) effettuare la programmazione generale degli approvvigionamenti della Difesa, sulla base di programmi formulati dal Comitato dei capi di stato maggiore;

2) coordinare e controllare, nell'ambito della programmazione generale, le attività di competenza delle direzioni generali nel campo degli approvvigionamenti;

3) controllare che gli acquisti all'estero avvengano solo dopo accertata impossibilità di soddisfacimento da parte delle industrie nazionali;

4) promuovere — nel caso di accertata impossibilità di fornitura da parte di fonti nazionali per manufatti, sistemi, motori, componenti, materiali — le azioni atte a rimuovere gli impedimenti e le limitazioni delle industrie nazionali dei settori interessati;

5) proporre al Ministro della difesa le azioni di competenza, per la collaborazione con altri Ministeri, ed individuate al fine del raggiungimento di tali obiettivi in sede nazionale;

6) seguire, nell'ambito dei criteri sopra dettagliati e dopo le verifiche sopraesposte, l'attuazione dei programmi di approvvigionamento con particolare riguardo a quelli che prevedono spese all'estero, compensazioni industriali, esportazioni nazionali, valutandone i riflessi di ordine finanziario, tecnico, industriale, scientifico e sociale;

7) individuare le azioni correttive e le eventuali modifiche nelle priorità nelle realizzazioni dei suddetti programmi da proporre nelle sedi competenti.

Per far fronte alle necessità derivanti dagli obblighi e dagli obiettivi sopraelencati, il direttore nazionale degli armamenti si può avvalere della collaborazione di esperti, scelti quali collaboratori a contratto.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sopprimere l'articolo 21.*

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole alla soppressione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21, di cui il relatore chiede la soppressione, alla quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

*(È respinto).*

L'articolo 21 si intende, pertanto, soppresso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

#### ART. 22.

I comitati di cui alle leggi 22 marzo 1975, n. 57, 16 febbraio 1977, n. 38, 16 giugno 1977, n. 372, e 18 agosto 1978, n. 497, sono integrati con un rappresentante del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, con un rappresentante del Ministero delle partecipazioni statali, con il segretario generale del Ministero della difesa — direttore nazionale degli armamenti — o con un ufficiale generale o ammiraglio da lui delegato, con un avvocato dello Stato, nonché, eventualmente, con il direttore generale competente del Ministero della difesa che non faccia già parte dei comitati suddetti.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 23.

Le norme contenute nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono applicabili agli ufficiali generali ed ai colonnelli delle Forze armate titolari di organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, limitatamente al periodo in cui ricoprono tale carica.

I limiti di somma in base ai quali i funzionari della difesa sono abilitati ad agire vengono aggiornati annualmente con decreto del Ministro della difesa in base alle risultanze ISTAT circa la svalutazione della lira.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire, al secondo comma, le parole: «Ministro della difesa» con le altre: «Ministro del tesoro».*

23. 1.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, al quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 23, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 24.

Qualora i rapporti contrattuali, derivanti dall'attuazione dei programmi di cui all'articolo 20, implicino la partecipazione o, comunque, la collaborazione di paesi esteri, direttamente o per il tramite di agenzie o

enti plurinazionali, il Ministro della difesa è autorizzato a stipulare contratti o comunque ad assumere impegni nei limiti dell'intera somma, considerando a questi fini anche gli importi da riassegnare a bilancio per il titolo sopra detto ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 21 del testo unico», aggiungere le seguenti: «delle disposizioni legislative concernenti la amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari».*

24. 1.

BARTOLOMEO . CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo è favorevole all'emendamento del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore, al quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 24, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Poiché all'articolo 25 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 25.

Per le commesse di armi e mezzi ad uso militare e per gli approvvigionamenti per la difesa, le direzioni generali tecniche sono autorizzate, con decreto del Ministro della difesa, ad applicare le norme di procedura e di pagamento di cui alla legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni, anche per ciò che concerne le lavorazioni e gli approvvigionamenti industriali, nonché per i relativi servizi e prestazioni di manutenzio-

ne, di ricerca, e di sviluppo, purché le attività siano commissionate a soggetti residenti sul territorio nazionale o facciano capo a consorzi internazionali costituiti per le esigenze della difesa e la scelta di queste procedure sia giudicata vantaggiosa per l'amministrazione. Gli eventuali incarichi esterni di progettazione e direzione lavori sono definiti con appositi disciplinari e le tariffe non possono essere vincolate ai valori monetari delle forniture per le quali i servizi di progettazione e direzione verranno prestati.

I contratti aperti di manutenzione per sistemi d'arma, per infrastrutture e per apparecchiature complessi, possono avere una durata massima di cinque anni, sentito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo successivo:

#### ART. 26.

Su proposta del Ministro della difesa, il Consiglio dei ministri approva e modifica i regolamenti che disciplinano l'attività esterna delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e altresì i capitoli d'onere generali e particolari per le forniture della difesa. In proposito deve essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, alle quali va trasmesso il processo verbale delle eventuali consultazioni con le associazioni industriali interessate e le apposite relazioni della Corte dei conti.

Le norme regolamentari di cui al comma precedente debbono essere periodicamente aggiornate secondo:

a) i tassi di inflazione verificati dall'ISTAT annualmente, per i limiti di somma;

b) le innovazioni e semplificazioni delle norme procedurali già ottenute dalla difesa o quelle generali e di altri settori pubblici, per deroghe o sveltimenti delle attività contrattuali;

c) la specificità del rapporto difesa-industria, a seconda dei vari tipi di approvvigionamenti e delle esigenze militari, in modo da tutelare la riservatezza e il segreto, nel tramite delle informazioni che ai sensi della presente legge devono essere fornite al Parlamento.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*Il primo comma è sostituito dal seguente:*

«I regolamenti che disciplinano l'attività anche esterna delle direzioni generali tecniche e degli enti dipendenti e altresì i capitoli d'onori generali e particolari per le forniture della difesa sono approvati, su proposta del Ministro della difesa, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, dal Consiglio dei ministri».

26. 1.

*Al primo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Le Commissioni parlamentari competenti sono tenute ad esprimere il previsto parere entro i termini assegnati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera dei deputati. I pareri previsti al primo comma del presente articolo non debbono essere acquisiti per le modifiche regolamentari derivanti da aggiornamenti dei limiti di spesa provocati dall'andamento dei tassi di inflazione».

26. 2.

GIANFRANCO ASTORI, *Relatore*. Ritiro lo emendamento 26. 2, aggiuntivo alla fine del primo comma.

BARTOLOMEO CICCARDINI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono favorevole all'emendamento del relatore 26. 1, sostitutivo del primo comma.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'emendamento del relatore 26. 1 interamente sostitutivo del primo comma, al

quale si è dichiarato favorevole anche il Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 26, con la modifica testé apportata.

*(È approvato).*

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del testo. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

*(Così rimane stabilito).*

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

#### Votazioni segrete.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge e della proposta di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: «Programmi di ricerca e sviluppo — AM-X, EH-101, CATRIN — in materia di costruzioni aeronautiche e di telecomunicazioni» *(Approvato dal Senato)* (1290):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	22
Voti contrari . . . . .	11

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Angelini Vito, Astori, Bambi, Baracetti, Bonetti, Caccia, Cavagna, Cerquetti, Codrignani, De Carli, Di Re, Fiorino, Franchi Roberto, Fusaro, Gatti, Guerrini, Ligato, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Miceli, Micheli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, Santuz, Savio, Segni, Spataro, Stegagnini, Tedeschi e Zanini.

Proposta di legge Alberini ed altri:  
«Provvedimenti per l'area tecnico-amministrativa della difesa» (1197):

Presenti e votanti . . . . .	33
Maggioranza . . . . .	17
Voti favorevoli . . . . .	32
Voti contrari . . . . .	1

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Alberini, Angelini Vito, Astori, Bambi,  
Baracetti, Bonetti, Caccia, Cavagna, Cer-

quetti, Codrignani, De Carli, Di Re, Fiorino,  
Franchi Roberto, Fusaro, Gatti, Guerrini, Li-  
gato, Lo Bello, Martellotti, Meleleo, Miceli,  
Micheli, Palmieri, Pellegatta, Perrone, San-  
tuz, Savio, Segni, Spatarò, Stegagnini, Tede-  
schi e Zanini.

**La seduta termina alle 14,30.**

---

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO